



Prof. **21724**
Class. 2.4.02

Magenta, **4 MAG. 2016**

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni di
CANEGRATE
SAN GIORGIO SU LEGNANO
SAN VITTORE OLONA
CERRO MAGGIORE
PARABIAGO
NERVIANO
BUSTO GAROLFO
VILLA CORTESE
LEGNANO

Loro Sedi

Spett.le
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
AREA TUTELA E VALORIZZAZIONE
AMBIENTALE
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Trasmissione via PEC originale agli atti

OGGETTO: Mixomatosi nei conigli.

IL DIRETTORE DEL U.O.C. SANITA' ANIMALE

VISTO il rapporto di prova n° 2016/176987 del 27/04/2016 emesso dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale – Sezione di Milano che rileva la presenza di particelle virali riferibili a POXVIRUS in un coniglio morto raccolto sul territorio del Comune di Canegrate (MI);

VISTA la proposta a firma del Dr.ssa Marisa Tiraboschi Veterinario Dirigente dell'UOC Sanità Animale del Distretto Veterinario n. 2 di Legnano-Castano;

RITENUTO necessario ed urgente adottare appositi provvedimenti allo scopo di impedire il diffondersi della malattia;

VISTA l'Ordinanza ACIS del 15/09/1955 relativa alla profilassi della Mixomatosi, modificata in data 01/12/1957;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08/02/1954 n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 33/2009 e sue modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell'ATS CITTA' METROPOLITANA DI MILANO n. 62 del 27/01/2016.

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Dipartimento di Prevenzione Veterinario – UOC Sanità Animale
Via Valle 9 – Magenta (MI) - 20013 – Tel. 02 97007910-30 – Fax 02 97007945
e-mail: veterinario.servizi@aslmi1.mi.it – PEC: veterinario.dipartimento@pec.aslmi1.it
Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 19 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969



Art. 1

E' dichiarata "Zona di Protezione" ai fini della profilassi della Mixomatosi dei conigli

Parte o l'intero territorio dei Comuni di Canegrate, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Cerro Maggiore, Parabiago, Nerviano, Busto Garolfo, Villa Cortese, Legnano compreso entro un raggio di 3 Km dal focolaio accertato ed evidenziato dalla cartina allegata;

Art. 2

Nella "Zona di Protezione" si applicano le misure previste dall'Ordinanza ACIS del 15/09/1955, ed in particolare:

- Apposizioni, a cura delle Amministrazioni Comunali interessate, di tabelle portanti l'iscrizione "Zona di protezione contro la mixomatosi dei conigli" da collocarsi al limite del territorio individuato;
- Divieto di immettere entro la zona di protezione o di asportare dalla stessa, conigli vivi;
- I conigli infetti, morti o abbattuti, dovranno essere distrutti mediante incenerimento da parte di ditte autorizzate;
- I conigli selvatici oggetto di caccia riportanti lesioni riferibili a mixomatosi, ivi compresi quelli rinvenuti morti, dovranno essere, secondo competenza territoriale, conferiti ai rispettivi Distretti Veterinari per i conseguenti provvedimenti;

Art. 3

E' vietato lo svolgimento di mostre o mercati di conigli in tutto il territorio dei Comuni interessati;

Art. 4

Le misure previste per la zona di protezione resteranno in vigore per 6 mesi dopo l'ultimo caso segnalato;

Art. 5

Ai trasgressori delle norme previste dalla presente Ordinanza sono applicate le sanzioni disposte dall'Art 16, comma 1 del D.Lgs. 196/99;

Art. 6

Il personale dell'UOC Sanità Animale del Distretto Veterinario n. 2 di Legnano-Castano è incaricato di dare esecuzione della presente ordinanza e di vigilare sulle applicazioni delle misure ivi previste

Art. 7

La presente Ordinanza entra immediatamente in vigore.



IL DIRETTORE UOC
Dott. Enrico Moraschina

Responsabile procedimento: Dott. Enrico Moraschina/Direttore UOC Sanità Animale/0297007912/
Eamoraschina@ats-milano.it
Responsabile Istruttoria: Sig.a Simona Colombo/ Segreteria dei Servizi/0297007910/
veterinario.servizi@asmi1.mi.it